

STATUTO
UILDM PORDENONE ONLUS
Associazione di Volontariato L. 266/1991

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE.

È costituita l'associazione di volontariato "**UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE PORDENONE - ONLUS**", (organizzazione non lucrativa di utilità sociale), in breve "*UILDM PORDENONE ONLUS*", assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Fontanafredda (PN). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – STATUTO

L'associazione di volontariato "**UILDM PORDENONE ONLUS**" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei termini della legge 11.08.1991 n. 266, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

ART. 5 - FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Opera per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche. L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- sconfiggere la distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari attraverso la promozione e collaborazione alla ricerca scientifica;
- promuovere ogni iniziativa che sostenga psicologicamente e materialmente le persone disabili e le loro famiglie attraverso l'organizzazione di attività ricreative, formative e di sostegno personale;
- divulgare la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
- contribuire alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
- promuovere ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente delle persone con disabilità;
- promuovere, collaborare, sostenere e gestire iniziative, progetti e servizi per la diagnosi, l'assistenza sanitaria, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, l'accoglienza ed ogni altro servizio finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, culturale e sportiva delle persone con disabilità ed in particolare affette da patologie neuromuscolari;
- rappresentare le problematiche delle persone con disabilità presso le Istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che operano nell'ambito dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e promuovere la cultura della progettazione

accessibile per il superamento di barriere architettoniche e culturali e per una piena integrazione sociale delle persone con disabilità e l'affermazione delle loro potenzialità personali;

- curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere la costituzione e/o la partecipazione a soggetti giuridici che hanno per scopo l'erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio-sanitari e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra.

L'associazione opera esclusivamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 6 - ADESIONE ALLA UILDM NAZIONALE ONLUS

L'Associazione aderisce alla UILDM Nazionale onlus di cui condivide i principi costitutivi e le finalità statutarie, ne accetta, in particolare, i principi di "unità", di "solidarietà" e di "autonomia" stabiliti dallo statuto della UILDM Nazionale.

L'associazione UILDM PORDENONE ONLUS ha propria autonomia giuridica, amministrativa, contabile e patrimoniale.

ART. 7 – AMMISSIONE

Sono aderenti dell'organizzazione (soci) tutte le persone fisiche che condividono le finalità della associazione le quali, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono aderire all'associazione tutte le persone che hanno compiuto diciotto anni; inoltre è consentita l'adesione anche a persone minorenni che però non potranno esercitare il diritto di voto attivo e passivo fino al compimento della maggiore età.

La qualifica di Associato si acquisisce con la formale accettazione da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota sociale. L'eventuale non ammissione deve essere motivata e comunicata per scritto all'interessato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto all'art. 9 del presente statuto.

Non possono essere soci il personale dipendente dell'Associazione e chi ha un rapporto patrimoniale organico con la medesima.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare in condizione di uguaglianza e con pari opportunità, alla vita e all'attività dell'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato ai sensi di legge.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione della Contabilità economico – patrimoniale, consultare i verbali.

Gli associati all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Nazionale, valido per tutto il territorio Italiano;
- evitare qualsiasi azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all'associazione.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota non è rivalutabile.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, esclusione, morosità, decadenza per incompatibilità ex art. 7 ultimo capoverso. Il mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti comporta la

perdita della qualifica di associato.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il soggetto che ha perso la qualifica di associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica della deliberazione di esclusione.

ART. 10 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore Unico dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Gli organi rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione (soci) ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono compiti dell'assemblea:

- approvare il conto consuntivo (bilancio di esercizio);
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo e revocarlo in caso di gravi motivi;
- eleggere il Revisore Unico dei Conti;
- eleggere i Delegati per le manifestazioni nazionali;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per approvazione del bilancio, indicativamente nel mese di marzo-aprile.

L'avviso della convocazione contenente data, ora e luogo di svolgimento dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno, sarà affisso nella sede, diramato a mezzo posta ordinaria o elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente, oppure del Consiglio Direttivo, oppure del Revisore dei Conti, o di almeno 1/10 degli associati.

La convocazione deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'argomento da trattare.

I compiti dell'assemblea straordinaria sono:

- approvare le modifiche statutarie (con le maggioranze di cui all'art. 21 comma 2 Codice Civile);
- deliberare lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione (con le modalità e le maggioranze qualificate previste dall'art. 21 comma 3 Codice Civile);
- deliberare in ordine ad altre rilevanti questioni proposte dai richiedenti l'assemblea stessa.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale, se del caso anche appositamente convocata in via straordinaria a norma dell'art 15, può essere revocato, per gravi e comprovati motivi.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di soci, di non meno di cinque (5) e non più di undici (11) componenti, eletti dall'assemblea tra i soci. Rimane in carica per la durata di anni tre (3) dalla data della sua elezione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, nomina inoltre il Segretario e il Tesoriere della associazione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare il Revisore Unico dei Conti con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo indica l'importo della quota sociale.

ART. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi e comprovati motivi, proposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e deliberata dall'Assemblea dei soci se del caso anche appositamente convocata ex art. 15.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Firma gli atti e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi della associazione riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 – IL SEGRETARIO. IL TESORIERE.

Compete al Segretario:

- la tenuta dei libri sociali;
- la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

Compete al Tesoriere:

- a) la predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;
- b) il controllo contabile della associazione e la gestione delle entrate e delle spese.

ART. 19 – IL REVISORE UNICO DEI CONTI.

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un revisore esterno scelto possibilmente tra iscritti al registro dei Revisori Contabili.

In particolare il Revisore Contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Il revisore contabile è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. È rieleggibile.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi dei soci e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, di cui al D.M. 1995, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalle legge 266.

ART. 21 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili, dalle quote di partecipazione in altri soggetti giuridici che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

La gestione dell'intero patrimonio dell'associazione è dell'associazione stessa, eventuali alienazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo che decide con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci componenti quando l'alienazione riguarda beni immobili o mobili registrati.

ART. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ MARGINALI

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità

statutarie dell'organizzazione e con i principi delle leggi in vigore.

ART. 24 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio coincide con l'anno solare. Il conto economico (o consuntivo) contiene tutte le entrate e le spese relative all'anno solare trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione stessa.

I dipendenti e i collaboratori sono assicurati ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

Gli aderenti sono assicurati per malattie ed infortunio connesse alle attività svolte all'interno dell'organizzazione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 28 - RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Gli associati dell'organizzazione che svolgono l'attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 30 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla UILDM nazionale onlus o, in caso di impedimento, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, con preferenza per altre organizzazioni di volontariato UILDM, sempre nel rispetto della Legge 266/91.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento in via integrativa e interpretativa allo Statuto UILDM Nazionale e al Regolamento Generale, nonché alle normative vigenti in materia, al Codice Civile e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Autorità Governativa.

VISTO: IL PRESIDENTE